

XIX.

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Si continua la discussione del disegno di legge: Modificazioni nei gradi della magistratura e delle cancellerie e segreterie (N. 2) — Approvasi l'art. 67 — Si sopprime l'articolo 7 su proposta del ministro guardasigilli — All'articolo 8 parlano i senatori Saredo, Pascale e Sangiorgi, il ministro di grazia e giustizia ed il relatore senatore Inghilleri — Si approva l'articolo 8 con una modificazione concordata fra il ministro guardasigilli, l'Ufficio centrale ed il senatore Saredo — Si approvano gli articoli 9 e 10 — Il presidente fa alcune avvertenze in ordine al coordinamento del progetto di legge che è rinviato alla votazione a scrutinio segreto — Si rinviano senza discussione allo scrutinio segreto i tre progetti di legge nn. 31, 33 e 34 per approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri del Tesoro, dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1896-97 — Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto — Si lasciano le urne aperte — Il presidente annunzia una interpellanza del senatore Rossi Alessandro al ministro del Tesoro, diretta a conoscere se e quali domande vengano fatte al ministro onde computare il dazio d'importazione del petrolio a volume anzichè a peso — A proposta del ministro del Tesoro si stabilisce la seduta di sabato 5 giugno per lo svolgimento dell'interpellanza stessa — Discutesi il disegno di legge: Guarentigie della magistratura (N. 3-B) — Non ha luogo discussione generale — Il senatore Riberi propone di anteporre la discussione dell'articolo 9 e ne dice le ragioni — Non insiste nella proposta a preghiera del ministro guardasigilli — Si approva l'articolo 1 — Il senatore Saredo parla sull'articolo 2 lettera E, proponendo un emendamento — Gli rispondono il ministro guardasigilli, il relatore senatore Inghilleri ed il senatore Pascale — Il senatore Saredo insiste nel suo emendamento, che, posto ai voti, non è dal Senato approvato — Approvasi l'articolo 2 — Sull'articolo 3 parlano i senatori Riberi, Arabia, Pagano-Guarnaschelli, Borgnini, il ministro guardasigilli ed il relatore senatore Inghilleri — Si approva l'articolo 3 nel testo coordinato e con un emendamento al n. 4 proposto dal senatore Pagano-Guarnaschelli ed accettato dal ministro guardasigilli — Si approva l'articolo 4 — Sull'articolo 5 parlano i senatori Manfredi, Pagano-Guarnaschelli, il relatore, senatore Inghilleri, ed il ministro guardasigilli — Rinviati il seguito della discussione a domani — Si proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto — I progetti di legge nn. 2-B, 31, 33 e 30 risultano approvati.

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e del Tesoro.

Il senatore, segretario, CHIALA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge
« Modificazioni nei gradi della magistratura
e delle cancellerie e segreterie » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge

« Modificazioni nei gradi delle magistratura e delle cancellerie e segreterie ».

Come il Senato rammenta, ieri si discussero ed approvarono i primi cinque articoli.

Leggo ora l'art. 6.

Art. 6.

Presso le Corti d'appello, divise in sezioni, o che hanno almeno dodici consiglieri, le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore generale. Presso le altre Corti di appello le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un avvocato generale.

Negli uffici del pubblico ministero presso le Corti di appello che hanno almeno quattro sostituti, il procuratore generale compie le sue funzioni personalmente o per mezzo di un avvocato generale e di sostituti procuratori generali. Gli avvocati generali le compiono personalmente o per mezzo di sostituti procuratori generali.

PRESIDENTE. In relazione a quanto fu fatto negli altri articoli precedenti il signor ministro propone che alla fine del primo paragrafo dell'art. 6 là dove è detto « esercitate da un avvocato generale » si aggiunga: « con titolo di procuratore generale durante l'esercizio di tali funzioni ».

Poi nel paragrafo successivo là dove è detto: « Gli avvocati generali le compiono personalmente o per mezzo di sostituti procuratori generali », si dica: « Nelle altre Corti le compiono personalmente o per mezzo di sostituti procuratori generali ».

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti la prima aggiunta al primo paragrafo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Pongo ai voti la seconda aggiunta al paragrafo successivo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo sesto così emendato.

Art. 6.

Presso le Corti di appello, divise in sezioni, o che hanno almeno dodici consiglieri, le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore generale. Presso le altre Corti

di appello le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un avvocato generale, con titolo di procuratore generale durante l'esercizio di tali funzioni.

Negli uffici del pubblico ministero presso le Corti di appello che hanno almeno quattro sostituti, il procuratore generale compie le sue funzioni personalmente o per mezzo di un avvocato generale e di sostituti procuratori generali. Nelle altre Corti le compiono personalmente o per mezzo di sostituti procuratori generali.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Le Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino sono presiedute da un presidente di sezione di Corte di cassazione ed hanno a capo del pubblico ministero un avvocato generale di Cassazione.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Per quanto su quest'art. 7 non si sia fatta esplicita discussione, pure, della disposizione in essa contenuta si è ormai già lungamente trattato nella discussione di questo disegno di legge. Ed io ho seguito con speciale attenzione il dibattito per vedere se, per avventura, vi fosse stato mezzo di trovare un temperamento, il quale potesse togliere ogni contestazione.

Come il Senato sa, il ministro nel suo progetto aveva fatto una proposta diversa da quella che si trova nell'art. 7 concordato.

Il ministro; infatti, riproducendo modificato l'art. 258 della legge organica, aveva proposto di applicare il sistema degli *incarichi di reggere*, anche per le cariche di primi presidenti delle Corti di cassazione regionali.

L'Ufficio centrale ha creduto invece di prendere un'altra via, la via più semplice, più precisa, più sicura, la quale riesce a far corrispondere realmente la denominazione del titolare alla qualità dell'ufficio.

Senonchè non è men vero però che anche col mio progetto — sebbene non in via di disposizione assoluta, ma soltanto in via di facoltà

delegata al ministro - si raggiungeva il medesimo scopo.

Ora io ho fede nella saviezza e nella prudenza del Governo che mi succederà, non nel mio (*ilarità*); sicchè vivo tranquillo che anche coll'art. 258, come io lo avevo proposto, si raggiungerà quello scopo cui l'Ufficio centrale mirava col suo emendamento; perchè credo sarà sempre una savia misura di Governo quella di non porre alla testa di queste Corti locali dei capi titolari eminenti, i quali per verità potrebbero trovare frustrata la loro autorità, la loro grande dottrina, in un ambito ormai relativamente ristretto.

Perciò, cercando di trovare un temperamento per eliminare una discussione che, sotto certi aspetti, può riuscire incresciosa - non tanto per ciò che è, ma per quello che può parere, per il modo cioè nel quale può essere presentata - io prego l'Ufficio centrale di voler ritornare alla mia proposta, sopprimendo l'art. 7 e mantenendo la prima parte dell'art. 8 che riproduce il concetto ministeriale.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta del ministro, perchè in sostanza quella che proponeva il signor ministro prima, corrispondeva a ciò che l'Ufficio centrale proponeva al Senato.

C'era forse maggiore schiettezza e maggiore franchezza dando il nome alle cose, ma siccome è meno aspro, meno crudo il modo con cui oggi si presenta l'emendamento, così l'Ufficio centrale, *pro bono pacis*, accetta la proposta ministeriale ritornando all'antica.

PRESIDENTE. Il signor ministro, d'accordo col l'Ufficio centrale, propone che questo art. 7 sia soppresso.

Lo pongo quindi ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 8.

È data facoltà al ministro della giustizia di destinare in via di missione temporanea per regio decreto i primi presidenti di Corte d'appello e i procuratori generali di Corte d'appello, ad esercitare le funzioni di primo presidente

e di procuratore generale presso le Corti di cassazione di Firenze, di Napoli, di Palermo e di Torino, sinchè per effetto dell'attuazione della presente legge duri una esuberanza nei titolari di tali gradi.

I funzionari destinati a missioni temporanee conservano il loro stipendio, il loro grado e la loro anzianità e possono essere sostituiti, nell'ufficio cui appartenevano, da altri funzionari di pari grado in numero corrispondente a quello dei posti superiori che rimangono vacanti o che fossero occupati da funzionari in aspettativa.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Per coerenza alla soppressione dell'art. 7 testè votata, propongo che in questo art. 8 si sopprima l'ultimo capoverso della prima parte, cioè le parole: «sinchè per effetto dell'attuazione della presente legge duri una esuberanza di tali gradi».

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Per una questione di pura forma.

L'art. 8 dice così: «È data facoltà al ministro di giustizia di destinare in via di missione temporanea, per regio decreto, i primi presidenti», ecc.

È il ministro di giustizia che destina con regio decreto, il che vuol dire che egli ha perpetuamente a sua disposizione dei regi decreti, dei quali dispone secondo il bisogno. Non si troverà troppo ardita la mia osservazione, se dico che questa formola non mi pare felice. Capirei che si parlasse di un «decreto ministeriale»; ma che si dica il ministro ha facoltà di destinare «con regio decreto», non mi sembra conveniente, ed è poco ossequente al nostro diritto pubblico.

La mia proposta è quindi semplicissima; cominciare l'articolo così: «I primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello possono essere destinati, con regio decreto, in via di missione temporanea», ecc.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'osservazione fatta dall'onor. Saredo è fondata; pare contraddittorio il dire « il ministro di grazia e giustizia con regio decreto », meglio è tornare alla formola vera dell'art. 258 di cui questa è un'aggiunta.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Io preferirei ancora la formola che ho proposta; perchè dice: « è data facoltà al Governo », può intendersi nel senso che questa facoltà può venire egualmente esercitata con decreto reale o con decreto ministeriale; è atto del Governo, così l'uno come l'altro. Ora, queste destinazioni di magistrato hanno tale importanza che credo sia conveniente determinare con precisione che hanno luogo solamente con decreto reale. Se però il ministro crede preferire la sua formola, io non insisto sulla mia, ciò che importa è che si cambi quella del presente articolo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Il regio decreto è necessario; io dico di adoperare la formola attuale, perchè mi pare inutile variare. So bene che si potrebbe adottare un'altra formola, ma postochè nel concetto siamo d'accordo, parmi opportuno di conservare la formola conforme alla legge in vigore.

Senatore PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Quest'articolo, a parer mio, può dar luogo ad un'osservazione più grave che non è quella fatta dall'onorevole collega Saredo.

Io domando prima uno schiarimento e poi eventualmente una modificazione dell'articolo.

Domando spiegazioni sulla portata di questa facoltà, che si attribuisce al Governo, la quale naturalmente non potrebb'essere esercitata altrimenti che per decreto regio, giacchè i magistrati non possono essere tramutati, nè chiamati a funzioni diverse, altrimenti che per regio decreto. Ma è questa una facoltà piena, illimitata, che in questo caso avrà il Governo, di tramutare un presidente di Corte d'appello per addirlo ad una delle Corti di cassazione regionali? O è una facoltà subordinata alle discipline, che stanno a garanzia della magistratura, quelle garanzie delle quali il Senato non

si è occupato ancora, ma che sono formulate in un progetto di legge che oggi stesso verrà in discussione? In altri termini, può il ministro destinare il primo presidente di una Corte d'appello a funzionare in Corte di cassazione, prescindendo dal suo assenso, e dal parere di quell'alto Consesso, che in ogni altro caso deve precedere alla deliberazione del ministro quando si tratti di tramutare un presidente?

Se il consenso del magistrato e il parere della Commissione, in questo caso, non si credessero necessari perchè si tratta di presidenti *esuberanti*, come dice l'articolo, la facoltà mi parrebbe esorbitante, la garanzia dell'inamovibilità sarebbe elusa.

Se poi questo non è il significato dell'articolo, se anche la facoltà qui designata è disciplinata dalla legge sulla magistratura, converrebbe dichiararlo, e meglio sarebbe forse modificare l'articolo dicendo: è data facoltà al Governo, *osservate le disposizioni sulla legge delle garanzie dei magistrati*, ecc. ecc.

Io perciò dicevo prima il chiarimento e poi la proposta di un emendamento.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non vi è dubbio che questa destinazione sia retta dalle norme generali che regolano tutte quante le destinazioni dei magistrati. Ma non credo però che ciò debba essere espresso, come non fu espressa in nessun'altra parte di questi o di altri progetti.

S'intende che una legge si completa col'altra; ed un riferimento in questo senso tornerebbe inopportuno.

Non vi è dubbio del resto, lo ripeto, che questa destinazione temporanea è governata dalle norme regolatrici di tale materia.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Il senatore Pascale ha sollevato una questione di grande importanza, se si possano o no fare le destinazioni di cui tratta il presente articolo, contro il consenso del magistrato.

È una questione che credo non si possa risolvere in questo progetto; non mi pare che la sede sia opportuna.

Nel terzo progetto vi è una garanzia anche per il trasferimento dei magistrati, anche per quelli che sono promossi e collocati in alto loco. Ora se questa materia non è disciplinata secondo il modo di vedere dell'onor. Pascale, se è difettivo il terzo progetto, a suo tempo discuteremo, e l'onor. Pascale potrà con un emendamento, proporre il modo di risolvere questa questione.

Senatore PASCALE. Ringrazio il ministro ed il relatore di queste dichiarazioni, le quali assicurano che qui non si dà una facoltà speciale.

PRESIDENTE. Il senatore Saredo non insiste?

Senatore SAREDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora la formola del signor ministro mi pare che sia questa:

« È data facoltà al Governo di destinare con decreto reale, in via di missione temporanea i primi presidenti », ecc.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Adesso che ho sentito meglio la formola, proposta dal ministro, mi confermo nel ritenere preferibile quella che ho proposto io, perchè più precisa, e la precisione del linguaggio giuridico nelle leggi non è di poca importanza.

È vero che la formula proposta dal ministro, è quella della legge in vigore, pur nondimeno, ripeto, che quella da me proposta essendo più semplice e chiara, è per questo più conforme al tecnicismo legislativo.

Senatore SANGIORGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SANGIORGI. Desidererei un chiarimento sull'utilità di questo primo comma dell'art. 8.

Secondo la legge organica vigente, è in facoltà del Governo del Re di destinare con regio decreto un funzionario inferiore ad un grado superiore; ora perchè fare una disposizione speciale in questo disegno di legge, se tale facoltà è dalla legge vigente concessa al Governo? Se questa disposizione ha per scopo di pigliare di mira le Cassazioni regionali, allora diciamolo chiaro: se ciò non è, allora è inutile la disposizione stessa.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Probabilmente all'onor. Sangiorgi è sfuggito il testo del vigente art. 258 della legge; perchè tale articolo non si esprime nei termini da lui riferiti:

Non vi è preveduta la facoltà di destinare i primi presidenti e procuratori generali di Corti d'appello alle Corti di cassazione; e l'aggiunta che si propone, è giustificata dalle condizioni di fatto cui deve provvedere.

Perchè, mi dirà l'onor. Sangiorgi, non si trova scritta tale facoltà nell'articolo 258 dell'ordinamento?

Perchè, rispondo, la legge del 1865 ha sempre supposto che vi fosse una Cassazione sola, e che nemmeno fosse possibile immaginare la coesistenza di più Cassazioni.

Ora, siccome questa coesistenza è un fatto che noi vediamo da circa 40 anni, cioè dal 1860 in poi, e siccome pur troppo durerà ancora, così è bene di concedere questa facoltà, la quale, ripeto, non può nuocere, ma giova a completare un concetto rimasto monco nella legge del 1865, perchè allora non si voleva ammettere che potessero coesistere più Corti di cassazione.

Per quanto concerne l'emendamento del senatore Saredo, non avrei difficoltà di accettarlo, ma lo prego di considerare, che, facendosi il testo unico, dovremo inserire questa disposizione dell'articolo 258 della legge attuale; e quindi se lasciamo quella formula non facciamo niente di male, come in verità non faremmo niente di male mutandola. Ma gli è che non trovo la necessità di mutarla.

Senatore SANGIORGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SANGIORGI. Se con questa disposizione si vuole soltanto supplire a ciò che manca nel testo dell'art. 258 sta bene; ma non si parli allora delle Cassazioni di Napoli, di Palermo, di Firenze e di Torino.

Se questa disposizione mira soltanto a dare facoltà al potere esecutivo di potere destinare alle funzioni di primi presidenti, altri funzionari inferiori, anche in missioni temporanee, non ho nulla da osservare.

Invece la disposizione contenuta nel disegno di legge, mi pare che abbia per scopo diretto, non di dare tale facoltà al Governo, ma di colpire le quattro Cassazioni regionali.

Questo non mi sembra il monento opportuno per risolvere una tale questione, la quale, è lasciata in sospenso. Quando il Governo crederà di presentare un progetto di legge in proposito, allora affronteremo la questione; quindi

io proporrei la soppressione del primo comma dell'articolo 8.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Vedo che la mia speranza, di poter trovare una conciliazione fra le diverse tendenze, pur troppo non è riuscita, perchè, mentre ho già concesso novantanove, l'onor. Sangiorgi vorrebbe anche la centesima parte.

Non insista onor. Sangiorgi. Ella ha troppo alta intelligenza ed alta autorità per non comprendere che a quest'articolo proprio non si può dare il significato che Ella vuole attribuirgli.

Le Cassazioni rimangono quelle che sono, con l'applicazione di quelle regole generali che valgono per tutti i gradi della magistratura. Ma l'onor. Sangiorgi dice: e perchè non estenderle alla Cassazione di Roma? Perchè la Cassazione di Roma è in tale condizione da escludere la supposizione che questa facoltà si possa esercitare a suo riguardo.

Quindi è inutile scrivere una disposizione di legge che si sa *a priori* inapplicabile.

Senatore SANGIORGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SANGIORGI. Poichè il ministro assicura che non si colpiscono le Cassazioni regionali, io non insisto nella mia proposta, sembrandomi sufficiente la formale dichiarazione ministeriale.

Senatore SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SAREDO. Poichè il risultato che io desiderava, si ottiene, così mi associo alla proposta dell'onor. signor ministro.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Coloro che invece di dire: «È data facoltà al ministro della giustizia di destinare,» ecc., ecc. intendono si dica: «È data facoltà al Governo di destinare,» ecc., ecc. sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Poi invece di dire: «in via di missione temporanea per regio decreto,» ecc. si propone si dica: «per decreto reale in via di missione temporanea,» ecc.

Veramente si potrebbe dire soltanto: «in missione».

Senatore SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SAREDO. Il nostro presidente ha fatto di volo una osservazione giustissima che ho afferrata e che traduco in una mia proposta. Invece di dire: «in via di missione» propongo si dica: «in missione».

PRESIDENTE. Mi sono rattenuto di fare formale proposta di modificazione, perchè non volevo complicare la discussione di questo progetto di legge.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io non ho alcuna difficoltà ad accettare la proposta modificazione, però avverto che questa è la dizione del testo della legge vigente.

PRESIDENTE. Allora la modificazione che si propone è la seguente: «destinare per decreto reale in missione temporanea».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Quindi il signor ministro propone che siano soppresse le ultime parole del primo paragrafo dove è detto: sinchè per effetto dell'attuazione della presente legge, duri una esuberanza nei titolari di tali gradi.

Pongo ai voti queste parole.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

Rileggo l'art. 8 così emendato.

Art. 8.

È data facoltà al Governo di destinare in missione temporanea per decreto reale i primi presidenti di Corte d'appello e i procuratori generali di Corte d'appello, ad esercitare le funzioni di primo presidente e di procuratore generale presso le Corti di cassazione di Firenze, di Napoli, di Palermo e di Torino.

I funzionari destinati a missioni temporanee conservano il loro stipendio, il loro grado e la loro anzianità e possono essere sostituiti, nell'ufficio cui appartenevano, da altri funzionari di pari grado in numero corrispondente a quello dei posti superiori che rimangono vacanti o che fossero occupati da funzionari in aspettativa.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1897

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 9.

Conservano rispettivamente il grado e lo stipendio i primi presidenti e i procuratori generali di Cassazione che all'attuarsi della presente legge si trovino preposti alle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino.

Conservano pure rispettivamente il grado e lo stipendio i primi presidenti ed i procuratori generali di Corte d'appello, i presidenti di tribunali ed i procuratori del Re addetti ai collegi che all'attuarsi della presente legge debbono aver a capo presidenti di sezione e nel pubblico ministero avvocati generali o vice-procuratori del Re.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Soppresso l'art. 7, di conseguenza deve esser soppresso il primo paragrafo di questo art. 9; e nel secondo paragrafo va soppressa la parola *pure*.

PRESIDENTE. Il signor ministro guardasigilli come conseguenza della soppressione dell'art. 7, propone la soppressione del primo paragrafo di questo art. 9 e della parola *pure* nel secondo paragrafo.

Pongo ai voti il primo paragrafo che si propone di sopprimere.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.
(Non è approvato).

Pongo ai voti la parola *pure* nel secondo paragrafo.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.
(Non è approvata).

Pongo ai voti l'art. 9 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni che occorran per l'attuazione della presente legge; a modificare in conformità delle disposizioni della legge medesima ed entro i limiti dell'attuale stanziamento di bilancio, i ruoli del personale della magistratura.

È pure autorizzato a pubblicare in testo unico le vigenti disposizioni legislative che riguar-

dano l'ordinamento giudiziario, udito il parere del Consiglio di Stato.

Il giorno dell'attuazione della presente legge sarà determinato con decreto reale; ma non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 1897.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Propongo che alle ultime parole di questo articolo: « oltre il 31 dicembre 1897 », si sostituiscano le altre: « oltre tre mesi dalla sua pubblicazione », come si è fatto per l'altro progetto di legge.

PRESIDENTE. Il signor ministro guardasigilli propone come emendamento che all'ultimo paragrafo, dove è detto: « oltre il 31 dicembre 1897 », si dica: « oltre tre mesi dalla sua pubblicazione »; come si fece già nella legge precedente.

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 10 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Ora in via di coordinamento avverto che il titolo della legge invece di: « modificazioni nei gradi della magistratura e delle cancellerie e segreterie », dovrà essere questo: « modificazioni nei gradi della magistratura ».

Essendo poi stato soppresso l'art. 7, l'art. 8 diventa 7, il 9 diventa 8 e il 10 diventa 9.

Inoltre sia all'art. 3, sia all'art. 6 occorre sostituire alle parole: « le compiono », le altre: « le compie ».

E così si dirà nell'art. 3: « negli altri tribunali le compie personalmente », ecc., ed all'art. 6 si dovrà dire: « nelle altre Corti le compie personalmente o per mezzo di sostituti », ecc.

PRESIDENTE. Procederemo poi alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè votato per alzata e seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto dei tre progetti di legge N. 31, 33 e 34 per approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stan-

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1897

ziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri del Tesoro, dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1896-97 ».

Il signor ministro guardasigilli rappresenterà il Governo nella discussione di questo progetto di legge e dei due successivi.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 6,000, al cap. n. 88: « Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione ed a persone estranee per missioni speciali all'estero » e la diminuzione di somma eguale sul capitolo numero 89: « Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1896-97.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97 ».

Prego si dia lettura del progetto di legge e della relativa tabella.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 266,200 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1896-97.

Maggiori assegnazioni.

| | |
|---|-------------------|
| Cap. 1. Personale del Ministero | L. 40,000 |
| » 19. Casuali | 35,000 |
| » 21. Archivi di Stato - Spese d'ufficio | 3,000 |
| » 22. Archivi di Stato - Fitto di locali | 1,200 |
| » 39. Sale sifilopatiche - Cura e mantenimento di sifilitici | 20,000 |
| » 64. Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti | 7,000 |
| » 76. Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i reali carabinieri | 20,000 |
| » 84. Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari | 15,000 |
| » 92. Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio | 70,000 |
| » 93. Carceri - Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio | 55,000 |
| | <u>L. 266,200</u> |

Diminuzioni di stanziamento.

| | | |
|---|----|----------------|
| Cap. 4. Personale del Consiglio di Stato | L. | 12,200 |
| » 44. Istituto vaccinogeno - Personale | | 4,000 |
| » 45. Spese varie pel funzionamento dell'Istituto vaccinogeno | | 10,000 |
| » 46. Laboratori scientifici della Direzione di Sanità pubblica ed annessa scuola di perfezionamento nell'igiene pubblica - Per- sonale | | 2,000 |
| » 47. Spese pel funzionamento dei laboratori, indennità agli inca- ricati dello insegnamento e spese varie | | 4,000 |
| » 60. Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale | | 67,000 |
| » 62. Guardie di città - Personale | | 7,000 |
| » 75. Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri | | 20,000 |
| » 83. Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica | | 40,000 |
| » 90. Carceri - Provviste e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri | | 100,000 |
| | L. | <u>266,200</u> |

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
Nessuno chiedendo di parlare, e non essen-
dovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo
articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del progetto di legge: « Approvazione di
maggior assegnamento e di diminuzione di stan-
ziamento su alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero di agricoltura,
industria e commercio per l'esercizio finanziario
1896-97 ».

Prego si dia lettura del progetto di legge e
della relativa tabella.

(Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di
lire 191,380 e le diminuzioni di stanziamento,
per la somma di lire 167,880 sui capitoli dello
stato di previsione della spesa del Ministero
di agricoltura, industria e commercio, per l'e-
sercizio finanziario 1896-97, indicati nella tabella
annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896 97.

Maggiori assegnazioni.

| | | |
|--|----|------------|
| Cap. 4. Fitto di locali e canoni d'acqua | L. | 1,460 |
| » 6. Indennità di tramutamento agli impiegati | | 1,000 |
| » 9. Spese di stampa | | 4,040 |
| » 24 bis. Indennità ed assegni ai veterinari incaricati della visita del bestiame di transito per le frontiere | | 11,000 |
| » 27. Esperienze agrarie, acclimazione, acquisto e trasporto di semi e piante, pomologia, orticoltura, viticoltura ed ampe-lografia — Trasporti | | 3,000 |
| » 29. Spese per l'enologia e l'enotecnia all'interno ed all'estero, per le cantine sperimentali, gli oleifici e stabilimenti sperimentali, preparazione e conservazione delle frutta — Di-stillerie — Industrie rurali — Trasporti | | 14,000 |
| » 30. Spese per il Museo agrario in Roma e per il Consiglio del-l'agricoltura e dell'insegnamento agrario — Trasporti | | 2,000 |
| » 37. Razze equine - Spese generali - Rimonta e spese inerenti, esposizioni, concorsi e trasporti | | 14,500 |
| » 38. Boschi - Stipendi, indennità ed assegni | | 6,000 |
| » 59. Spese per la vigilanza sulle Casse di risparmio, e per la pub-blicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi delle casse medesime | | 5,000 |
| » 67. Scuole d'arti e mestieri - Insegnamento superiore — Con-corsi, sussidi, incoraggiamenti, medaglie, ispezioni e studi | | 3,000 |
| » 69. Spese per il Consiglio dell'industria e del commercio, e di altri Consigli e Commissioni | | 2,000 |
| » 71. Spese ed indennità per l'applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli — Sorveglianza sulle caldaie a vapore | | 2,000 |
| » 73. Sussidi a Società di incoraggiamento; medaglie, premi d'in-coraggiamento e spese diverse per promuovere lo svolgi-mento delle industrie e dei commerci | | 7,000 |
| » 74. Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Personale | | 200 |
| » 77. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità fisse per spese di ufficio e di estatatura | | 180 |
| » 103. Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> (Spesa obbligatoria) | | 115,000 |
| Totale degli aumenti | | L. 191,380 |

Diminuzioni di stanziamento.

| | | |
|--|----|--------|
| Cap. 1. Ministero - Personale di ruolo | L. | 11,000 |
| » 2. Ministero - Assegni al personale straordinario di copisteria e di servizio e spese per i lavori di copiatura a cottimo | | 1,000 |
| » 10. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria | | 2,000 |
| » 21. Concorso nelle spese d'impianto delle Scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460, e dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª | | 5,000 |
| » 24 <i>quater</i> . Spesa pei posti d'osservazione per la visita del bestiame ai confini | | 11,000 |
| » 28. Stipendi degli enotecnici all'interno ed all'estero, dei direttori ed assistenti delle cantine sperimentali, dei direttori degli oleifici sperimentali, dei professori ambulanti di zootecnia e di caseificio, dei direttori ed assistenti di vivai di viti americane | | 13,000 |
| » 36. Razze equine - Foraggi | | 15,000 |
| » 39. Insegnamento forestale - Personale (Spese fisse) | | 4,000 |
| » 44. Sussidi e concorsi pei rimboscamenti — Acquisto e trasporto di semi e piantine — Vivai e piantonai — Spese per coltivazione, custodia ed altro per promuovere nuove piantagioni, e spese per l'applicazione della legge 1º marzo 1888, numero 5238, sui rimboscamenti, e della legge 30 marzo 1893, n. 173, sulle opere pubbliche — Concorsi ai comitati forestali | | 38,000 |
| » 45. Miniere e cave - Stipendi ed indennità al personale minerario (Spese fisse) | | 2,000 |
| » 46. Insegnamento minerario - Stipendi ed assegni al Corpo dirigente ed insegnante nella scuola mineraria di Caltanissetta (Spese fisse) | | 700 |
| » 50. Servizio geodinamico - Stipendi al personale (Spese fisse) | | 300 |
| » 52. Meteorologia - Stipendi ed indennità (Spese fisse) | | 3,000 |
| » 58. Istituti di credito e di previdenza - Stipendi ed indennità (Spese fisse) | | 200 |
| » 68. Concorsi e sussidi alle Camere di commercio ed alle Agenzie commerciali italiane all'estero; ai musei commerciali, alle società di esplorazioni geografiche commerciali e ad altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici italiani coll'estero: spese per le mostre campionarie ed altre | | 16,000 |
| » 76. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale | | 8,180 |
| » 80. Rimunerazioni al personale metrico per lavori straordinari; sussidi al personale stesso, alle vedove e famiglie | | 2,000 |
| » 83. Partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 26 dicembre 1875, n. 2875) | | 2,000 |
| » 84. Statistica - Retribuzione agli impiegati straordinari ed al personale di servizio, compensi ad impiegati di ruolo straordinari per lavori e ricerche negli uffici pubblici, biblioteche ed archivi; indennità | | 1,500 |

A riportarsi L. 135,880

| | | |
|---|------------------------------------|------------|
| | Riporto | L. 135,880 |
| Cap. 89. Trasporti ed imballaggi, fitto ed assicurazione di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'economato generale | | 500 |
| » 92. Assegni di disponibilità | | 200 |
| » 98. Spese relative alla custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna, e dei tratturi del Tavoliere di Puglia - Stipendi ed indennità (Spese fisse) | | 1,300 |
| » 109. Colonizzazione all'interno | | 30,000 |
| | Totale delle diminuzioni | L. 167,880 |

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.
Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto di questi tre progetti di legge e dell'altro per modificazioni nei gradi della magistratura.

A tenore del regolamento i tre progetti di legge riguardanti approvazioni di eccedenze di impegni, si voteranno in una sola coppia di urne.

Prego di procedere all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Chiala fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro del Tesoro, do lettura di una domanda d'interpellanza a lui diretta, del seguente tenore:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro del Tesoro, se e quali domande gli vengono fatte onde computare il dazio d'importazione del petrolio a volume anziché a peso. »

« ALESSANDRO ROSSI ».

Chiedo al signor ministro del Tesoro se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Io sono occupato nell'altro ramo del Parlamento per alcune leggi-decreti che direttamente mi riguardano; spero posdomani di poter accettare questa interpellanza.

Io riconosco l'importanza della questione posta dall'onor. Rossi, ed è perciò che il più presto che mi sarà possibile, mi metterò agli ordini del Senato per rispondere a questa interpellanza.

PRESIDENTE. Il signor ministro dunque, essendo impegnato all'altro ramo del Parlamento, spera posdomani di poter accettare lo svolgimento dell'interpellanza dell'onor. Rossi.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Sta bene e ringrazio.

Discussione del disegno di legge: Guarentigie della magistratura (N. 3 B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Discussione del progetto di legge: Guarentigie della magistratura.

Avverto che sono stati stampati tre disegni di legge: uno del Ministero, uno dell'Ufficio centrale, ed uno concordato tra l'Ufficio centrale ed il Ministero.

Rimane inteso, ove non sorgano obiezioni, che si prenderà per testo di discussione quello concordato tra l'Ufficio centrale ed il Ministero.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Va bene. Io mi riservo però di fare le mie osservazioni sopra due articoli.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Propongo di omettere la lettura dell'intero progetto di legge.

PRESIDENTE. Non sorgendo obiezioni si omette la lettura del progetto di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendo oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIBERI. Io ho domandato la parola per fare una modesta proposta.

Nell'art. 9 del disegno di legge si determinano le garanzie per tutelare la posizione, la carriera, i diritti della magistratura, e si stabilisce a quali magistrati e con quali limitazioni si debbano accordare.

Nell'articolo stesso si parla di privazione di grado, di sospensione, di collocamento in disponibilità, a riposo, di trasferimenti e di tramutamenti e si accorda l'inamovibilità ai funzionari del pubblico ministero ed ai pretori.

Nell'art. 1 si costituiscono due Consigli: l'uno locale e l'altro superiore presso la Corte suprema di cassazione.

Nell'art. 2 si stabilisce il modo con cui il Consiglio locale dev'essere composto; ed all'art. 3 si delineano le attribuzioni del medesimo.

Ora a me pare evidente che codeste attribuzioni avendo relazione con le disposizioni dell'art. 9, il quale concerne le guarentigie, potrebbero subire variazioni quando venissero fatti emendamenti all'articolo stesso.

Suppongasi che sia fatta la proposta di non accordare l'inamovibilità ai pretori o ai funzionari del pubblico ministero, perchè si creda che vi osti la lettera dell'art. 69 dello Statuto.

Si supponga per contro che altri proponga che ai pretori non si accordi soltanto l'inamovibilità *ratione officii*, la quale, come mi riservo di dimostrare, sarebbe un lievissimo beneficio, ma che si accordi altresì l'inamovibilità locale che l'Ufficio centrale dice essere la vera protezione reale.

Suppongasi che altro emendamento venga proposto nel senso che, trattandosi di promozioni, non si debba sentire soltanto il Consiglio locale presso la Corte d'appello, nel cui distretto risiede un magistrato che ha chiesto, o di cui si propone la promozione, solo da tre o quat-

tro mesi, ma si debba sentire anche il parere del Consiglio locale presso la Corte d'appello nel distretto della quale il magistrato ha esercitato le sue funzioni per quattro o cinque anni.

Suppongasi che i suaccennati emendamenti, od altri siano accettati, ne verrebbe la necessità di modificare gli articoli precedentemente votati.

A mio parere, i primi articoli del progetto di legge dovrebbero essere quelli che riguardano le garanzie, e che ne determinano le condizioni, ed i successivi, quelli che contengono le norme concernenti la costituzione e le attribuzioni dei Consigli, i quali sono, come dice nella sua relazione l'onor. guardasigilli, gli strumenti, gli organi delle garanzie stesse. Io quindi propongo l'inversione, o quanto meno che si discuta prima l'art. 9, ma se all'inversione degli articoli l'onor. ministro e l'Ufficio centrale non credessero di acconsentire, io non insisterò, sperando però che proponendo emendamenti all'articolo 9 non mi si opporrà che le votazioni già seguite degli articoli precedenti, ostano al loro accoglimento.

PRESIDENTE. Il senatore Riberi propone che si discuta l'articolo 9 prima degli altri della legge.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Come è naturale, io sarei indifferente di cominciare da un articolo piuttosto che da un altro, per poco che io trovassi una ragione plausibile di acconsentire alla proposta dell'onorevole Riberi. Lo farei anche per non perdere il tempo in una discussione pregiudiziale.

Senonchè, devo pregare l'onorevole Riberi di considerare, che il progetto di legge è concepito in tale guisa che in questo circolo vizioso ci troveremo sempre; giacchè, quando pure si discutesse prima l'articolo 9, siccome appunto in questo articolo si parla dei Consigli locali e centrali, si correrebbe pur sempre il pericolo di cadere in contraddizione con una discussione posteriore, in seguito alla quale si deliberasse che non vi dovessero essere i Consigli locali o centrali.

D'altronde, se si dovesse entrare nell'ordine di idee dell'onorevole Riberi, occorrerebbe, a mio parere, discutere prima sull'articolo 8, per-

chè è naturale (così è almeno nel mio pensiero) ch' io non intenderei di dare quelle guarentigie che propongo pel pubblico ministero se non in quanto il pubblico ministero risulti ordinato giusta quei principî fondamentali, che sono stabiliti nell' art. 8.

Quindi non mi pare possibile di trovare un ordine di discussione tale da far raggiungere l'intento cui mirerebbe l'onorevole Riberi.

Piuttosto va da sè - e in quanto occorresse si può dichiarare anche espressamente, - che naturalmente tutto ciò che si delibera non può pregiudicare quello che si delibera successivamente; come pure va da sè che se quanto si delibera successivamente si trovasse in contraddizione con quanto si è già deliberato, si dovrebbe procedere in via di coordinamento, per mettere d'accordo l'ultima deliberazione colle prime.

Io prego quindi l'onorevole Riberi di non insistere, tanto più che un ordine logico alla fine c'è; perchè prima si stabiliscono gli organici, - poi si determinano quali sono le loro attribuzioni, - finalmente si stabiliscono le condizioni in cui le si debbono esercitare. Resta però, ben inteso, sempre impregiudicata la questione accennata dall'onorevole Riberi circa la estensione maggiore o minore da darsi alle garanzie che si propongono.

Senatore RIBERI: Io l'ho detto prima che non insisteva.

PRESIDENTE. Allora procederemo per ordine diretto.

Leggo l'art. 1:

Art. 1.

Per dare parere intorno ai provvedimenti riguardanti il personale della magistratura, pei quali la legge non disponga altrimenti, sono istituiti:

a) un Consiglio locale presso ciascuna Corte d'appello;

b) un Consiglio superiore presso la Corte suprema di cassazione.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consiglio locale, istituito presso ciascuna Corte d'appello, è composto:

a) del primo presidente, o di chi, in caso

di assenza o di impedimento, ne fa le veci, che lo convoca e lo presiede;

b) del procuratore generale o di chi, in caso di assenza o di impedimento, ne fa le veci;

c) del presidente di sezione o del consigliere anziano;

d) del sostituto procuratore generale anziano;

e) di un consigliere eletto dalla Corte in assemblea generale, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, nel gennaio di ciascun anno. In caso di assenza o di impedimento, esso è supplito dal consigliere della Corte meno anziano.

Il consigliere meno anziano esercita le funzioni di segretario.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Alla lettera e) è detto che a far parte di questo Consiglio è chiamato un consigliere eletto dalla Corte in assemblea generale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti; il che vuol dire che si vuol fare questa nomina con tutte le guarentigie possibili, onde l'eletto rappresenti veramente l'opinione, la fiducia di tutta l'assemblea; poi si aggiunge che in caso di assenza o di impedimento esso è supplito dal consigliere della Corte meno anziano. In questo al caso adunque della elezione si sostituisce il fatto della minore anzianità.

Io proporrei, e credo che l'onor. ministro troverà conveniente la mia proposta, che si dicesse che quando si nomina il consigliere designato a far parte della Commissione, venga contemporaneamente nominato un consigliere supplente pel caso di assenza o d'impedimento del consigliere eletto.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non avrei difficoltà di accettare la proposta Saredo, ma faccio osservare che potrebbe darsi il caso mancassero tutti e due: l'ordinario ed il supplente.

Può darsi, infatti, che uno sia malato e l'altro tramutato nel corso dell'anno.

Da principio avevo anch'io compilato l'arti-

colo come suggerisce l'onor. Saredo, ma mi sono arrestato davanti a questa difficoltà.

Secondo la nostra proposta, invece, siamo sempre certi che il supplente vi sarà.

Ora spiegherò perchè si disse « il meno anziano ». Perchè è presumibile che l'ultimo venuto sia quello che ha meno legami e che porta minore spirito di *consorteria*, mi si passi la parola, nelle deliberazioni del Consiglio.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. L'onorevole ministro stesso ha confessato che quello da me suggerito era stato il suo primo concetto. Ed è infatti un concetto molto razionale.

Che si vuole?

Che a far parte di questo Consiglio di tanta importanza siano chiamate quelle persone che per la loro autorità e per la fiducia che ispirano ai loro colleghi rappresentano degnamente il collegio.

Il motivo per il quale l'onorevole ministro ha rinunciato al suo primo concetto è che anche il supplente potrebbe essere impedito. Ma allora il rimedio è semplicissimo: invece di un supplente se ne nominino due. Quello che importa è che i membri di questo Consiglio siano veramente l'espressione elettiva della fiducia dell'assemblea, del collegio.

Ecco perchè insisto nella proposta fatta e la modifico nel senso che sieno nominati due supplenti.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. La Commissione mantiene la sua proposta quale è stata fatta, appunto per l'inconveniente che può avvenire della mancanza anche del supplente.

Senatore PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. A me sembra che tutto l'articolo ammetta il sistema della supplenza così per il primo presidente, come per procuratore generale, che sono le persone più importanti della Commissione, quelle che devono ispirare fiducia maggiore. Se essi sono impediti, subentra il presidente di sezione, subentra il consigliere o il sostituto anziano. E così, se manca il consigliere eletto, pare a me che subentri, per la locuzione dell'articolo, un con-

sigliere meno anziano dell'eletto o il meno anziano della Corte.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'Ufficio centrale crede di persistere nella sua proposta e quindi anch'io non accetto l'emendamento del senatore Saredo.

PRESIDENTE. Persiste l'onor. Saredo?

Senatore SAREDO. Sì.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento dell'onor. Saredo, che non è accettato nè dal ministro nè dall'Ufficio centrale, e che consiste nel dire alla lettera e) « In caso di assenza o di impedimento, esso è supplito da un consigliere supplente. I consiglieri supplenti sono due eletti nello stesso modo ».

Chi approva questo emendamento è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'art. 2 del testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il Consiglio locale:

1° dà parere a norma di legge:

a) sul contegno e sul profitto degli uditori giudiziari del distretto che intendono di presentarsi all'esame di abilitazione per la nomina di aggiunto giudiziario;

b) sul grado di merito per la promovibilità dei pretori, dei giudici e dei sostituti procuratori del Re, addetti alle preture ed ai tribunali del distretto;

c) intorno al tramutamento dei giudici, addetti ai tribunali del distretto;

d) intorno al trasferimento dei giudici inamovibili dei tribunali che ne facciano dimanda, o vi consentano, nella carriera del pubblico ministero, e se il ministro lo richieda, sul trasferimento dei sostituti procuratori del Re, addetti ai tribunali del distretto, nella carriera della magistratura giudicante.

2° dà al Consiglio superiore le informazioni ed i pareri che esso richiede per le deliberazioni di sua competenza, intorno ai magistrati giudicanti e del pubblico ministero del distretto;

3° dà parere, quando gli è chiesto dal ministro della giustizia, intorno al tramutamento dei pretori e dei sostituti procuratori del Re del distretto, ed intorno a qualsiasi provvedimento amministrativo che riguardi il personale della magistratura, che non sia deferito dalla legge ad altra competenza;

4° designa, nei modi fissati nel regolamento, al ministro della giustizia, i giudici addetti ai tribunali del distretto, che reputa meritevoli di distinzioni onorifiche.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIBERI. Come ho già avuto l'onore di accennare, potrebbe accadere che un pretore, un giudice di tribunale, un sostituto procuratore del Re, non risiedano in un distretto di una Corte d'appello, se non da pochi mesi.

Quindi pare a me che il Consiglio locale di questo distretto non possa emettere un coscenzioso giudizio sul grado di merito dei magistrati suddetti, ma solo possa darlo il Consiglio locale presso la Corte d'appello nel cui distretto hanno esercitato le loro funzioni per quattro o cinque anni.

Mi si dirà che a questo inconveniente è facile supplire, in quanto che il Consiglio locale domanderà tutti gli schiarimenti e tutti i dati di fatto al Consiglio locale dell'altra Corte di appello, nel distretto della quale il magistrato ha esercitato prima il suo ufficio.

Ma se questa ragione valesse, pare a me che sarebbe stato meglio lasciare alla Commissione centrale di dare il parere sulla promovibilità dei magistrati.

Invece si è creduto, con ragione, che il parere dovesse essere chiesto ad un Consiglio locale, perchè è più in grado di determinare il rispettivo grado di merito dei magistrati del distretto.

Io parlo innanzi ad illustri magistrati, che hanno ampia dottrina e lunga esperienza. Essi mi diranno se non si formino un concetto della abilità, della capacità, della dottrina di un giudice, precisamente quando hanno da pronunciare sulla conferma o la riforma di una sentenza dal medesimo redatta. Egli è soltanto quando si possono esaminare gli atti delle cause, le ragioni che erano state svolte dalle parti in primo grado, che si può vedere se il magistrato

che ha compilato la sentenza, abbia tutta quell'attitudine, tutta quella capacità per cui possa essere segnalato come magistrato di merito.

Sembra quindi a me che dovrebbe essere l'articolo modificato nel senso che si prescrive espressamente di sentire il parere dell'Ufficio locale, presso quella Corte d'appello nel cui distretto il magistrato ha prima esercitato le sue funzioni, se da pochi mesi risiede in altro distretto.

Forse mi si ricorderà che il N. 3 dell'art. 3 così dispone:

« Il Consiglio locale dà parere quando gli è chiesto dal ministro di grazia e giustizia, intorno alla tramutazione dei pretori e dei sostituti procuratori del Re del distretto, ed intorno a qualsiasi provvedimento amministrativo che riguarda il personale della magistratura che non sia deferito dalla legge ad altra competenza ».

È vero; ma nella elaborata sua relazione il guardasigilli rileva la grande differenza che corre tra la disposizione di cui al numero 1, e quelle di cui al numero 3 dell'art. terzo.

Il numero 1 dà una garanzia, il numero 3 non la dà, perchè lascia unicamente alla facoltà del ministro di sentire o non sentire il parere. Questo disegno di legge ha per scopo di dare garanzie al magistrato. Ora, perchè queste siano efficaci non basta che il ministro abbia la facoltà, occorre altresì che abbia l'obbligo di sentire circa il merito per la promovibilità il parere di quei funzionari, che abbiano tutti gli elementi, tutti i dati di fatto necessari per emetterlo.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che le proposte del senatore Riberi siano due. Giusta la prima, quando si tratta di dare pareri intorno ad un funzionario, che risiede da poco tempo nel distretto, si dovrebbe interpellare anche il Consiglio del distretto nel quale il magistrato si trovava antecedentemente.

Il senatore Riberi ha però già presentito la risposta, osservando che il Consiglio, chiamato per legge a dare il parere, non lo può dare cerveloticamente. Ond'è certo che assumerà tutte le informazioni necessarie ed utili, affinché il suo parere risulti completo e coscenzioso.

L'onorevole Riberi comprende che non si può fare una eccezione a questa giurisdizione stabilita per legge a riguardo del magistrato; perchè anche la giurisdizione territoriale costituisce una guarentigia che deve essere eguale per tutti. D'altronde, questi magistrati da poco tempo tramutati rappresentano una eccezione, quando si rifletta che ci occupiamo di magistrati prossimi ad una promozione; sicchè non è proprio il caso di scrivere una disposizione eccezionale per un fatto il quale si verificherà molto raramente; e che, pur verificandosi, non potrebbe dar luogo agli inconvenienti che l'onorevole senatore Riberi avrebbe accennato.

Parmi poi che la seconda proposta dell'onorevole senatore si riferisca al numero terzo di questo articolo secondo. Egli dice, per i giudici si rende obbligatoria la richiesta del parere del Consiglio locale, perchè si riferisce ai provvedimenti di cui è cenno in questo articolo, invece per il pubblico ministero e per i pretori è soltanto facoltativa.

Ed è vero; ma ciò è pensatamente voluto, ed è indispensabile nel sistema del progetto; perchè noi al pubblico ministero ed ai pretori, abbiamo bensì concessa la garanzia del grado - cioè abbiamo stabilito che i membri del pubblico ministero ed i pretori non possano essere privati del grado, senza l'osservanza delle guarentigie stabilite dalla legge - ma quanto alle inamovibilità di sede non siamo giunti sino a quel punto; ed è anzi precisamente di questa disposizione che involve uno dei concetti principali del progetto, che si dovrà discutere nell'art. 9.

Io non ho del resto nessuna difficoltà a consentire col senatore Riberi che se nell'art. 9 avessero a prevalere le idee che pare voglia sostenere l'onor. Riberi, si dovrebbe necessariamente togliere la frase: « quando ne sia richiesto dal ministro ».

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. In quanto alla prima obbiezione fatta dal senatore Riberi ha risposto il guardasigilli. È una questione direi soltanto di metodo, perchè la competenza che si determina riguardo ai Consigli giudiziari si designa in rapporto alle persone, le quali si trovano entro il territorio del distretto, e quando un magistrato si trova dentro un territorio, deve

essere giudicato dal suo Consiglio; non può sottrarsi al giudizio di quei magistrati che sono i suoi giudici naturali. Se un magistrato è trasferito in altra sede; e non si avranno tutti gli elementi alla mano, allora è naturale che il primo presidente, il procuratore generale chiederanno le informazioni a quelle autorità, a cui prima il magistrato trasferito ha appartenuto.

In quanto alla seconda obbiezione io credo che qualunque sia il sistema che si voglia accettare dal Senato, non è possibile concepire che ci possano essere pretori e sostituti procuratori del Re che siano anche inamovibili in rapporto alla sede.

Noi con l'attuale progetto di legge non accordiamo l'inamovibilità nella pienezza del suo significato. Non si dà altro se non il diritto a non essere privati del grado che è cosa ben differente. Dunque non si concede inamovibilità; ma se anche si volesse qualificare e definire come una specie d'inamovibilità il diritto di non essere privato del grado, non è possibile che il guardasigilli possa rispondere dell'andamento del servizio senza la facoltà di trasferire i pretori ed i sostituti procuratori del Re che sono gli organi suoi.

Io ho sostenuto nell'Ufficio centrale per i magistrati la tesi d'inamovibilità *ratione loci*; non ci fu una voce che si levò anche a favore dei rappresentanti il pubblico ministero e dei pretori, per dar loro l'inamovibilità *ratione loci*, ed io sostenitore convinto dell'inamovibilità della magistratura giudicante, ho sostenuto che i pretori ed i funzionari del pubblico ministero come coloro che sono gli organi diretti del potere esecutivo, debbono poter essere trasferiti secondo l'esigenza del servizio e la volontà del ministro; volontà che deve essere il risultato delle necessità del servizio.

Quindi io credo che anche volendo risolvere in qualunque modo la questione dell'art. 8 e 9, per me sta sempre che i pretori e i funzionari rappresentanti il pubblico ministero possono essere trasferiti, secondo le esigenze del servizio richiedono.

Credo che l'onor. Riberi sarà soddisfatto di queste mie spiegazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Riberi.

Senatore RIBERI: Io sono lieto d'aver provocato dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, in quanto che a me pare che essi pure abbiano riconosciuto che il Consiglio locale non avrebbe tutti gli elementi necessari per pronunciare un giudizio circa i meriti di un giudice che da poco tempo risiede nel distretto, e che perciò prima di emettere il parere in proposito dovrà richiedere all'altra Corte d'appello nel cui distretto il giudice prima risiedeva tutte le occorrenti informazioni.

Io, per la mia niuna autorità, non spero che la mia proposta possa essere accolta dal Senato, poichè non lo fu dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale; ma prendo atto e rimarrà inteso che quando si verifichi il caso che un magistrato che chiede la promozione da pochi mesi risieda in un determinato distretto, non si darà dal Consiglio locale un parere sopra il suo grado di merito se non dopo che si avranno informazioni da coloro che hanno avuto occasione di conoscere nel corso di parecchi anni la capacità del magistrato stesso.

L'onorevole ministro ha poi supposto che io intendessi di fare fin da ora una proposta circa l'inamovibilità locale dei pretori. Io intendo di farla quando si discuterà l'art. 9.

Ho citato il numero terzo dell'articolo solamente per prevenire una obiezione che mi si sarebbe potuto fare.

Ma poichè il ministro ha già manifestato la sua opinione, e poichè mi pare che l'onorevole relatore abbia anche addotto le ragioni per le quali non crede che si possa accordare l'inamovibilità locale ai pretori, io, se il Senato me lo permette fin da ora, direi le ragioni della mia proposta...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Riserbiamo all'art. 9.

Senatore RIBERI. ...Allora all'art. 9 mi riserbo di dimostrare come a mio modo di vedere, l'accennata proposta sia confortata da buone ragioni e che non sia altro che la logica conseguenza delle premesse stesse su cui si fonda l'art. 9 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Arabia.

Senatore ARABIA. Dirò qualche cosa su questo numero 4 dell'articolo 3, dove si legge che il Consiglio locale « designa, nei modi fissati nel regolamento, al ministro della giustizia, i giu-

dici addetti ai tribunali del distretto, che reputa meritevoli di distinzioni onorifiche ».

Innanzitutto, io non so se c'è un regolamento che dica come si debbono proporre i giudici a queste distinzioni onorifiche. Ma dippiù, mi pare l'ottenere una distinzione onorifica non è una qualità assoluta del magistrato. Per quisa che quando arriva ad un certo punto della carriera, fosse di regola discutere se debba averla, come certo si deve fare per passaggio di un grado ad uno superiore.

Se così fosse, la distinzione finirebbe, perchè si accorderebbe a tutti, e non sarebbe il caso di scernere tra l'uno e l'altro.

Ad ogni modo, non mi pare che sia il caso di prevederlo e comprenderlo in una legge di garanzia per la magistratura.

Il ministro quando creda trovarsi in un magistrato un merito da distinguere anche in via eccezionale e straordinario, deve liberamente poterlo fare, senza aspettare il parere del Consiglio locale.

Questo ha molti doveri da compiere, e tutti di natura che non vi si può procedere che con estrema prudenza, che non susciti dubbi, paragoni e lamenti. Perciò deve intervenire nei casi puramente necessari.

D'altra parte, questo articolo 3 non vieta e non può vietare, che un magistrato sia insignito di una distinzione onorevole, per meriti straordinari dal suo ufficio, e da un altro ministro. Sicchè di questo caso di distinzioni onorifiche fra i magistrati, il guardasigilli non potrebbe mai essere responsabile.

Propongo di togliere addirittura questo paragrafo, appunto perchè ripeto, credo che il ministro non abbia bisogno di garantire la sua libertà d'azione.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io sono profondamente convinto, e credo si convincerà anche il Senato, che un sistema in cui i meriti e le promozioni dei magistrati sono sottoposti al giudizio di un Consiglio locale, risulterebbe monco, se non si estendesse anche alla designazione dei magistrati meritevoli di una distinzione onorifica.

I regolamenti degli ordini cavallereschi stabiliscono in genere quali siano i requisiti per

aver titolo all'onorificenza; ma il Consiglio locale o centrale, secondo i casi, apprezzerà il merito dei singoli funzionari, e indicherà al Governo quelli che ritiene meritevoli dell'onorificenza. Il Governo resterà bensì libero di consentire o no; ma la concessione, subordinata alla proposta, tornerà di grande vantaggio, perchè libererà il Governo da una quantità di raccomandazioni, di pressioni, per concessione di onorificenze a funzionari, i quali non hanno altro merito speciale, fuorchè quello di avere un patrono autorevole.

Ora, questo è tale inconveniente che deve cessare, e noi avremo ottenuto molto, se potremo infondere nella magistratura il convincimento che il merito solo, e non l'influenza di chicchessia, può influire sulla sorte del magistrato (*Bene*).

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Debbo fare una domanda.

Perchè non sono compresi in questo paragrafo anche i funzionari del pubblico ministero ed i pretori? Credo non corretto il riservare al ministro, senza il parere della Commissione, la libera facoltà di dare onorificenze ai detti funzionari. E forse non sarà diverso ben riflettendovi il parere dello stesso guardasigilli.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Quanto ai pretori il caso è così eccezionale, che a nessuno è mai venuto in mente possano esser concesse ai pretori delle onorificenze per meriti giudiziari. Durante il mio ministero mi è occorso una sola volta di proporre un pretore per l'onorificenza, ma non per meriti giudiziari, bensì per merito civile, trattandosi di un pretore che aveva concorso con grandissimo coraggio, a salvare delle persone da un incendio.

Per quanto concerne poi e il pubblico ministero e i pretori, bisogna sempre tenerli distinti dai giudici. La vera arca santa della magistratura - lo dico io che sono sempre stato del pubblico ministero - è la parte giudicante, è quella che deve essere e rimanere proprio

come uno specchio costantemente terso da ogni influenza.

D'altronde, l'onore Pagano, che fu anche un valoroso funzionario del pubblico ministero, sa perfettamente che i meriti del pubblico ministero non stanno esclusivamente nella bravura all'udienza, ma risultano da un complesso di funzioni che il ministro può anche direttamente apprezzare.

Se quindi, ripeto, la posizione dei pretori e dei funzionari del pubblico ministero è assolutamente diversa da quella dei magistrati giudicanti, è logico che questa diversità si manifesti anche sotto l'aspetto di una concessione di onorificenza.

PRESIDENTE. Onorevole Pagano, ella fa una proposta?

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Sì, io faccio una proposta, malgrado il dissenso del ministro; essa seguirà la sua sorte.

A me oltre alla coerenza che la Commissione debba interloquire su questo punto come in generale dà parere sulla condotta delle diverse categorie dei magistrati, sembra razionale che lo stesso ministro - nel proprio interesse per porre un argine contro quelle influenze delle quali ei lamentava la grande e dannosa efficacia, quella influenza che è spesso il veleno contro il buon andamento delle pubbliche amministrazioni - debba desiderare che lo soccorra e conforti nell'opera non agevole un parere della Commissione.

In quanto ai pretori nella mia carriera ne ho visti talvolta remunerare alcuni, benchè certamente in picciol numero, e mi si lasci dire che, non è bello che talvolta un primo presidente di Corte d'appello, che in fondo è un vice ministro nel suo distretto, debba vedersi giungere un diploma di onorificenza concesso a taluno dei suoi dipendenti senza neppure saperne il perchè; nè basta poichè per un tal fatto naturalmente nascono dei sospetti che saranno ingiusti ma che lasciano il dubbio sulla fonte e sulla qualità dei suoi servizi.

PRESIDENTE. Onorevole Pagano, la prego di formulare la sua proposta.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Si può dire così: « designa i giudici, gli ufficiali del pubblico ministero e i pretori o i magistrati dipendenti dal proprio distretto », il che comprende quelle tre categorie.

Senatore BORGNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORGNI. Le osservazioni fatte dall'onor. senatore Pagano m'indussero a fare una semplice mia dichiarazione che è la seguente:

La discussione versa sulle attribuzioni del Consiglio locale, se ho ben compreso, e mi parve che il senatore Pagano volesse appunto che le attribuzioni date al Consiglio stesso fossero più recise di quelle che sono portate dall'articolo in esame, anche se ho bene udito, per quanto riguarda i membri del pubblico ministero.

Io desidero soltanto fare osservare che quando si giungerà all'art. 8, potrebbe darsi che discutendosi l'articolo stesso sia il caso di fare qualche accenno alle attribuzioni che sarebbero date dall'art. 3 al Consiglio locale relativamente agli stessi membri del pubblico ministero.

Siccome poi potrebbe avvenire che la discussione si estendesse all'indole ed alle conseguenze di queste attribuzioni, per quanto riguardano il pubblico ministero, io ho voluto prendere semplice riserva onde evitare che discutendosi dell'art. 8 non sembrasse un fuor d'opera e cosa inopportuna riparlare dell'articolo 3.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Mi dispiace che l'onor. Borgni non siasi trovato presente quando la stessa osservazione venne presentata dall'onorevole Riberi.

Fu risposto allora che naturalmente, qualora discutendosi gli articoli 8 e 9, si andasse in opinioni che contraddicessero ad alcune disposizioni degli articoli precedenti, si sarebbe provveduto in via di coordinamento.

Quanto alla proposta del senatore Pagano è cosa d'importanza così relativa che non vale la pena di farne una questione, tanto più che l'onorevole Pagano avrà rilevato che nell'articolo 6, là dove si tratta dei funzionari del pubblico ministero capi di ufficio ecc., è preveduta appunto la disposizione che egli qui propone. E qui non fu scritto, per la ragione che ho accennato, il che non toglie che io sono disposto ad accettare la proposta del senatore Pagano.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Pagano propone che al n. 4 dove è detto: « designa nei modi fissati nel regolamento, al ministro della giustizia i giudici addetti ai tribunali del distretto » si aggiunga: « i giudici, i funzionari del pubblico ministero di grado corrispondente ed i pretori del proprio distretto », ecc.

Questa aggiunta è accettata dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale?

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Si signore.

Senatore INGHELLERI, *relatore*. Si signore.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'aggiunta che ho letto:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo terzo così emendato.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consiglio superiore presso la Corte suprema di cassazione è composto:

a) del primo presidente, o di chi, in caso di assenza o di impedimento, ne fa le veci, che lo convoca e lo presiede;

b) del procuratore generale, o di chi, in caso di assenza o di impedimento, ne fa le veci;

c) di uno fra i presidenti di sezione per turno annuale, cominciando dal più anziano;

d) dall'avvocato generale;

e) di due consiglieri e di un sostituto procuratore generale, eletti dalla Corte in assemblea generale, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, nel gennaio di ciascun anno. In caso di assenza o di impedimento essi sono rispettivamente suppliti dai consiglieri della Corte e dal sostituto procuratore generale meno anziani.

Un consigliere di Corte di appello nominato dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio superiore adempie le funzioni di segretario.

Il direttore capo della divisione per gli affari del personale nel Ministero di grazia e giustizia, o chi è destinato a farne le veci, rimette gli atti riguardanti ciascun magistrato sopra cui il Consiglio deve provvedere, con una par-

ticolaneggiata relazione e interviene alle sedute per dare schiarimenti ogni volta che è chiamato dal Consiglio.

(Approvato).

Art. 5.

Il Consiglio superiore:

1° dà parere, a norma di legge:

a) sull' ammissione nella magistratura, quando è consentito dalla legge, degli avvocati esercenti, dei professori di materie giuridiche, dei funzionari della carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia, e di quelli delle avvocature erariali;

b) sul grado di merito per la promovibilità dei presidenti di sezione e dei presidenti di tribunali, dei vice-procuratori del Re, dei procuratori del Re, dei consiglieri e dei sostituti procuratori generali di Corti d'appello;

c) intorno al tramutamento dei presidenti di sezione, dei presidenti di tribunale e dei consiglieri di Corte di appello;

d) intorno al trasferimento dei presidenti di sezione, dei presidenti di tribunale e dei consiglieri di Corte d'appello che ne facciano domanda o vi consentano, nella carriera del pubblico ministero; e se il ministro lo richieda, sul trasferimento dei funzionari del pubblico ministero, nei gradi equiparati, nella carriera della magistratura giudicante.

2° dà parere in via di riesame, quando ne sia richiesto dal Ministero della giustizia o dagli interessati, sulle deliberazioni dei Consigli locali circa il grado di merito per la promovibilità dei pretori, dei giudici e dei sostituti procuratori del Re; e quando ne sia richiesto dal Ministero della giustizia, circa il tramutamento dei giudici o il trasferimento dei magistrati dalla carriera giudicante a quella del pubblico ministero e viceversa.

3° dà parere, quando gli è chiesto dal ministro della giustizia, intorno a qualsiasi provvedimento amministrativo che riguardi il personale della magistratura e che non sia deferito dalla legge ad altra competenza;

4° designa, nei modi fissati dal regolamento, al ministro della giustizia i presidenti di sezione ed i presidenti dei tribunali, i vice-procuratori del Re, i procuratori del Re, i consiglieri ed i sostituti procuratori generali di

Corte d'appello, i consiglieri di Corte di cassazione e gli altri magistrati di grado equiparato, che reputa meritevoli di distinzioni onorifiche.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI. Per il numero secondo di quest'articolo quinto, i pretori, i giudici ed i sostituti procuratori del Re, il cui merito è giudicato dal Consiglio locale, hanno il vantaggio di un riesame; bensì quando il ministro della giustizia lo richieda, ma che essi possono ottenere facendone istanza al ministro. Ora io domando: lo stesso vantaggio non dovrebbero avere i magistrati di grado più elevato, del cui merito giudica il Consiglio superiore? Ma non vedo che un riesame per questi magistrati sia disciplinato. Io vorrei, e mi parrebbe giusta, una parità di trattamento. Se il giudizio di merito può avere due gradi per gli uni, li dovrebbe avere anche per gli altri magistrati.

Spiegazioni potranno darmi il ministro della giustizia e l'Ufficio centrale, che non so prevedere, ma che potranno forse soddisfarmi e giustificare il progetto di legge quale si è.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. È un fatto che tanto secondo la proposta ministeriale, quanto secondo la proposta dell'Ufficio centrale, viene ammesso il riesame dalle deliberazioni del Consiglio locale al Consiglio superiore circa i meriti dei funzionari inferiori, mentre tale riesame non è invece ammesso per quei funzionari che sono direttamente apprezzati dal Consiglio centrale o della Commissione superiore. Ma la differenza si impone; perchè è naturale che ad un certo punto bisogna pure arrestarsi; e qui ci arrestiamo di fronte all'alta dignità ed all'autorità maggiore del magistrato che ha pronunziato. Se quindi la pronunzia sul merito dei magistrati di grado superiore spetta al Consiglio centrale od alla Commissione superiore, ossia ad un Collegio costituito con quanto vi è di più alto per rappresentare la magistratura, mi pare che più in alto non si possa andare, senza entrare in un circolo vizioso perenne dal quale non si saprebbe come uscire.

D'altronde, perfino nella giurisdizione civile

vi sono dei casi consimili. Ad esempio le cause elettorali si portano direttamente alla Corte d'appello. Si dirà forse per questo che la garanzia sia minore?

No, la garanzia è identica; perchè chi esercita la giurisdizione prima ed unica, è quella stessa magistratura cui, per altre contestazioni, spetterebbe il giudizio in secondo grado.

Per cui mi pare che l'onor. Manfredi potrebbe accettare ciò che il progetto ha proposto, appagandosi delle mie spiegazioni.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Siccome il senatore Manfredi si è rivolto anche all'Ufficio centrale per avere delle spiegazioni, è mio dovere di rispondere, sebbene siano sufficienti, a parer mio, le spiegazioni date dall'onor. ministro.

Bisogna però che ricordi al senatore Manfredi che nel primo progetto ministeriale il diritto di riesame non era concesso, in modo che il magistrato era definitivamente giudicato dal Consiglio locale. Noi abbiamo creduto che, siccome c'era una specie di giurisdizione gerarchica e si costituiva il Consiglio superiore, fosse conveniente, e conforme a giustizia, quando si tratta unicamente delle dichiarazioni di promovibilità, ossia dell'avvenire e della sorte di un magistrato, di dar diritto all'interessato di reclamare al Consiglio superiore, concedendo una specie di diritto d'appello; ma quando si tratta però del Consiglio superiore, non era possibile organizzare una magistratura più elevata, cioè una Commissione suprema. Vi è una Commissione suprema, senatore Manfredi, ma questa Commissione riguarda i funzionari alti, i primi presidenti ecc.; e se a questa commissione suprema diamo anche il lavoro di esaminare tutto ciò che fa il Consiglio superiore locale, essa sarebbe organicamente e permanentemente costituita per giudicare tutti questi appelli, che farebbero i magistrati i quali sono stati giudicati dal Consiglio superiore.

Noi abbiamo creduto garanzia più che sufficiente il giudizio del magistrato di Cassazione intorno alla promovibilità dei consiglieri ecc. e siccome la magistratura suprema in materie importanti emette i suoi pronunziati, che sono ultimi e definitivi, non vi è nulla di strano che anche in rapporto alla promovibilità il Consi-

glio superiore dia un pronunziato ultimo e definitivo.

Mi permetta di fare poi un'ultima considerazione, onorevole senatore Manfredi.

Non sono giudicati irrevocabili i giudizi del Consiglio superiore. Naturalmente se il Consiglio superiore si convince di avere pronunziato un giudizio non perfettamente corretto può, se crede, ritornare su questo giudizio, rivederlo e correggerlo.

Io credo quindi che le garanzie sono più che sufficienti, e non sapremmo proprio in qual modo organizzare questo diritto di appello.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI. Io m'appago di questa dichiarazione; che non sia irrevocabile il giudizio del Consiglio superiore; perciocchè a me non pareva ragionevole, nè degno, che il magistrato posto in una classificazione inferiore per un poco favorevole giudizio di merito, dovesse essere condannato a rimanere sotto questo per tutta la sua carriera. Or quando il parere del Consiglio superiore possa essere modificato, quando il Consiglio superiore possa ritornarvi sopra, l'inconveniente è tolto; ed io sono bastantemente soddisfatto.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Leggendo il testo ultimo concordato fra l'Ufficio centrale e il ministro per l'ammissione alla magistratura, trovo che si ritorna al testo primitivo dettato dall'onorevole guardasigilli, e si dice: professori di materie giuridiche, mentre nel testo dell'articolo corrispondente emendato dall'Ufficio centrale si diceva: professori ordinari. Perchè sopprimere la qualifica ordinari? Mi pare che non si debba sopprimere per due ragioni.

In primo luogo, come ho rilevato dalla relazione dell'Ufficio centrale, perchè si volle fare quella limitazione e si volle uscire dal vago di questa formula: « professori di materie giuridiche », aggiungendo la qualifica « ordinari », perchè come fu detto a pagina 9 della relazione: « L'Ufficio centrale con l'art. 17 ha escluso dall'ammissione alla magistratura i liberi docenti essendosi preoccupato della possibilità che in qualche Università del Regno si acquisti con

compiacente facilità il titolo di libero docente ». E perciò l'art. 17 fu redatto appunto escludendo *sub verbo signante*, i liberi docenti.

E ciò costituisce anche il secondo motivo del mio rilievo, giacchè se non sono ammessi in magistratura, non può dirsi d'altra mano che la Commissione possa esser chiamata a dare per loro il proprio parere.

La soppressione adunque della parola « ordinari » nell'ultima forma concordata non ha senso.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Siamo d'accordo.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Se siamo d'accordo la soppressione non deve mantenersi, giacchè in questa che è legge di forma e di garanzia, non può ammettersi che i professori possano ritenersi con qualità diverse da quelle reputate necessarie nel primo disegno relativo alla loro ammissibilità nell'ordine giudiziario.

INGHILLERI, *relatore*, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Mi pare, onorevole senatore Pagano, che quando si dice dei professori, quando lo consente la legge, noi abbiamo evitato di dire: « a norma di legge ». Noi volevamo dire « sull'ammissione alla magistratura dell'avvocato, a norma di legge », ma per togliere questa ripetizione abbiamo detto: « quand'è consentito dalla legge », quindi bisogna vedere i casi in cui la legge consente che i professori siano ammessi alla magistratura; e quando la legge prescrive che possono esservi ammessi i professori ordinari, mi pare che non vi possa essere ombra di dubbio sul significato del presente articolo; se vi fosse dubbio, consentiremmo all'aggiunta della parola « ordinari ».

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Tolta in questo modo e con queste dichiarazioni ogni ombra di dubbio, la mia osservazione, che a prima vista era certamente ragionevole, non ha più ragione di essere, e mi limito a prendere atto delle dichiarazioni dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 5.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Nel caso che il presidente di sezione, l'avvocato generale, il consigliere anziano o il sostituto procuratore generale anziano siano assenti od impediti, o siano chiamati a far le veci del primo presidente o del procuratore generale, sono sostituiti, rispettivamente, dal magistrato che loro succede nel collegio o nell'ufficio, in ordine di anzianità. Qualora la supplenza spetti ad un magistrato, già chiamato per ragione dell'ufficio o per elezione a far parte del Consiglio, sarà devoluta al magistrato che gli succede per ordine di anzianità.

I membri elettivi dei Consigli non sono rieleggibili che dopo tre anni.

Il Consiglio superiore delibera coll'intervento di quattro magistrati giudicanti e di tre del pubblico ministero; il Consiglio locale con l'intervento di tre giudicanti e di due del pubblico ministero.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e con voto palese, debbono essere motivate e sottoscritte dal presidente e dal segretario. Di ciascuna di esse è trasmessa copia entro ventiquattro ore al Ministro della giustizia.

Le dichiarazioni di promovibilità per merito distinto debbono essere deliberate con quattro voti dal Consiglio locale, con sei voti dal Consiglio superiore.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore 14. — Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conservazione e custodia della tomba di Giacomo Leopardi;

Disposizioni sui Monti di Pietà.

Alle ore 15. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

Guarentigie della magistratura (*Seguito*);

Sistemazione delle contabilità comunali;

Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel regio esercito in data 2 luglio 1896, n. 254.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla enumerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni nei gradi della magistratura:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 92 |
| Favorevoli | 58 |
| Contrari | 34 |

(Il Senato approva).

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del

Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1896-97;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97;

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97.

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 92 |
| Favorevoli | 74 |
| Contrari | 18 |

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 18 e 05).